

PORTI DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, GAETA

MONITORAGGIO ACQUE DI BALNEAZIONE

ADDENDUM n. 8 alla CONVENZIONE QUADRO del 20.02.2009 e smi

TRA

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (di seguito denominata “AdSP”), con sede e domicilio fiscale in Civitavecchia (RM), Via Molo Vespucci snc, codice fiscale n. 01225340585, PEC: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Pino Musolino

E

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (di seguito denominata ARPA Lazio), con sede legale in Rieti (RI), Via G. Garibaldi n.114, codice fiscale n. 97172140580, PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it legalmente rappresentata dal Direttore generale protempore, dott. Marco Lupo, domiciliato presso la sede dell’Agenzia;

PREMESSO CHE

A. la Legge 28.01.1984, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, attribuisce all’Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell’ambito delle rispettive circoscrizioni;

B. con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, datati 06.04.1994, 15.09.1999, 11.06.2002, 27.03.2003 e 23.12.2005, è stata definita la circoscrizione territoriale dell’Autorità per le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

C. con il D.lgs n. 169/2016, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n. 84, sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” e, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito AdSP);

D. con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.358 del 13.07.2012 è stata asseverata la compatibilità ambientale del vigente PRP di Fiumicino, nel rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni di cui al Decreto Interministeriale MATTM/MIBAC DVA/DEC/2010/7 del 16.02.2010;

E. tra le suddette condizioni ambientali (prescrizione a)10 i), il MATTM ha previsto che: *“In fase di progettazione esecutiva l’Autorità Portuale dovrà elaborare, secondo modalità da concordare con l’ARPA Lazio, un programma di monitoraggio finalizzato a valutare l’eventuale impatto sulla qualità delle acque di balneazione (D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii.), nonché all’individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie. Il Programma dovrà essere elaborato in conformità alle “Metodologie analitiche di riferimento - Programma di monitoraggio per il controllo dell’ambiente marino costiero triennio 2001-2003”, redatte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’attività di monitoraggio, che potrà essere attuata mediante l’installazione di centraline fisse di monitoraggio ovvero mediante periodiche raccolte ed analisi di campioni, dovrà essere avviata prima dell’inizio delle attività di cantiere e dovrà essere estesa, con le modalità che verranno stabilite nel suddetto Pro-*

gramma, alla fase di esercizio delle opere in progetto”;

F. ARPA Lazio svolge attività di consulenza, assistenza tecnico-scientifica, controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre etc;

G. ARPA Lazio è in possesso di conoscenze, mezzi ed attrezzature inerenti il monitoraggio di molteplici matrici ambientali;

H. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

I. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitarne la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

J. ARPA Lazio e l'AdSP (di seguito le Parti) hanno stipulato in data

20.02.2009 una Convenzione Quadro per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, relative al monitoraggio delle diverse matrici ambientali, connesse alle procedure V.I.A. summenzionate e inerenti i tre porti del Network laziale, nella piena osservanza di tutti gli aspetti normativi, scientifici e di salvaguardia dell'ambiente;

K. La citata Convenzione Quadro prevedeva il rinvio ad ulteriori piani operativi di dettaglio o "Addenda", puntualmente concordati tra le Parti, per la definizione di specifiche attività di reciproco interesse;

L. In data 21.02.2014 le Parti convenivano sull'opportunità di rinnovare la validità della Convenzione Quadro e dei relativi Addenda per il quinquennio 2014-2018;

M. In data 11.12.2018 le Parti convenivano sull'opportunità di rinnovare la validità della Convenzione Quadro, nonché dei relativi Addenda, per il quinquennio 2019-2023 o sino all'occorrenza dettata dalla verifica di ottemperanza/attuazione delle prescrizioni di cui agli atti autorizzativi concessi dai competenti Ministeri o Amministrazioni Regionali;

N. Con nota prot. 7166 del 17.06.2020 l'AdSP ha richiesto ad ARPA Lazio di voler garantire il proprio supporto tecnico scientifico, estendendo il proprio rapporto di collaborazione in essere, alle tematiche di pubblico interesse ivi puntualmente riportate;

O. le Parti hanno pertanto ravvisato mutuo interesse ad avviare un'attività di collaborazione mirata alla valutazione dei potenziali effetti sui principali parametri che normano la baneabilità delle acque negli ambiti afferenti le opere di grande infrastrutturazione di cui trattasi;

P. le Parti ritengono, pertanto, di dover procedere alla stipula di uno specifico

Addendum all'Accordo Quadro in essere, al fine di regolamentare le modalità di realizzazione della collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per la promozione di interventi, da attuare in sinergia, dal titolo "Valutazione sull'eventuale incidenza delle opere in progetto sulla qualità delle acque di balneazione".

CONSIDERATO

Q. Il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Nuovo porto commerciale di Fiumicino – I lotto Funzionale – I Stralcio: Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere";

R. Il programma di monitoraggio ambientale, redatto dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), concernente la "*Caratterizzazione morfodinamica e di trasporto solido, idrodinamica ed ecologica dell'unità fisiografica Capo Linario-Capo d'Anzio*", acquisito in data 06.08.2020 al n.9346 del protocollo generale di questa AdSP;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 (Premesse)

Le premesse, l'allegato tecnico denominato "Valutazione sull'eventuale incidenza delle opere in progetto sulla qualità delle acque di balneazione" ed il relativo elaborato computazionale denominato "Prospetto economico", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART.2 (Oggetto)

Il presente atto è volto all'instaurazione di una collaborazione reciproca e sinergica tra AdSp ed ARPA Lazio, nell'ambito dei compiti e delle funzioni istituzionali attribuite, per l'attuazione di un'attività mirata alla valutazione degli eventuali effetti sui principali parametri normati di balneabilità delle acque degli ambiti portuali e periportuali di Fiumicino.

ART.3 (Attività)

ARPA Lazio si impegna a svolgere, dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 31.12.2023, le attività di monitoraggio per come puntualmente riportato nell'allegato Tecnico n.1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ferma restando la facoltà di poter prorogare la validità del presente atto sino all'occorrenza dettata dalla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui alle premesse.

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'AdSp renderà disponibili i dati correntometrici ed ondametrici acquisiti attraverso le stazioni fisse di misura ivi installate al fine di poter stabilire eventuali correlazioni tra i dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio in argomento e lo stato di avanzamento delle lavorazioni delle opere di grande infrastrutturazione di cui trattasi.

ARPA Lazio trasmetterà annualmente una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e i risultati dei monitoraggi ambientali realizzati.

ART.4 (Oneri connessi)

Gli oneri relativi alle attività di cui al precedente art.3, definiti attraverso il vigente Tariffario Regionale ARPA Lazio e sulla base dei costi dei servizi

affidati dall'ARPA Lazio a soggetti terzi, sono stati quantificati in complessivi €. 6.622,50, per come rappresentato nell'allegato prospetto n. 2 che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'AdSP predisporrà le utenze eventualmente necessarie allo svolgimento dei rilevamenti di cui trattasi e provvederà ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta.

ART.5 (Modalità e termini di rimborso)

Per le attività oggetto della presente Convenzione, l'AdSP, a titolo di ristoro delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, si impegna a rimborsare ad ARPA Lazio la somma complessiva di €.6.622,50, fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 633/72.

I rimborsi verranno effettuati dall'AdSP a seguito di emissione di fattura da presentare a mezzo PEC. La somma sarà erogata secondo le seguenti modalità:

Annualmente e per il triennio a venire, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, verrà corrisposto all'ARPA Lazio, previa emissione della relativa fattura, l'importo di €. 2.207,50, a titolo di mero ristoro delle spese da quest'ultima sostenute.

ART.6 (Imposta sul Valore Aggiunto)

Le somme erogate sono da ritenersi fuori campo IVA per assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di applicazione del tributo ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72.

ART.7 (Decorrenza e Durata)

Il presente atto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90 e trasmesso tramite posta

elettronica certificata. Entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è efficace fino alla data del 31/12/2023. Potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire prima della scadenza, fino all'occorrenza dettata dalle verifiche di ottemperanza della prescrizione in argomento.

ART.8 (Risultati delle attività di monitoraggio)

I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. L'AdSP e l'ARPA Lazio potranno pubblicarli nelle specifiche sessioni dei portali istituzionali ed eventualmente su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari inerenti le discipline di interesse. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla Convenzione.

ART.9 (Nomina dei Responsabili)

Il Responsabile per l'AdSP è il dott. Giorgio Fersini.

Il Responsabile per l'ARPA Lazio è il dott. Marco Le Foche.

ART. 10 (Sicurezza e coperture assicurative)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Addendum saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente del proprio personale che, in virtù della citata Convenzione Quadro e dei relativi Addenda, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. Il personale di ARPA e dell'AdSP o terzi

delegati, che si rechino presso altra sede per partecipare ai lavori relativi alla presente Convenzione, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza ivi presenti.

Ciascuna Parte si assume la responsabilità per eventuali danni che dovessero essere provocati da proprio personale o da propri ospiti alle persone, alle infrastrutture o alle attrezzature messe a disposizione dall'altra Parte.

A tal fine, le Parti concordano che, prima dell'avvio di qualunque attività riconducibile alla presente Convenzione, provvederanno ad informare e rendere edotto il proprio personale, dipendente e non, dei rischi specifici legati alle prestazioni da eseguire; a tal riguardo dichiarano altresì di avere a disposizione tutti i mezzi e le conoscenze relativi alla prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro e che il proprio personale è coperto dalle assicurazioni di legge.

ART. 11 (Recesso)

Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno 60 giorni da comunicare all'altra Parte mediante PEC. In tal caso, gli impegni già assunti dovranno essere portati a compimento, salvo diverso patto scritto tra le Parti.

La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti.

I risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le Parti.

Inoltre, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti.

In ogni caso AdSP rimborserà la quota parte di spese sostenute.

ART. 12 (Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione, redatta in formato elettronico, è approvata e sottoscritta dalle Parti con firma digitale valida e non revocata.

Il presente atto sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazione e integrazioni. Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 13 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio: per l'AdSP a Civitavecchia (RM), Via Molo Vespucci snc e per ARPA Lazio a Rieti (RI), Via G. Garibaldi n.114.

ART. 14 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente atto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia altresì alla Convenzione quadro sottoscritta in data 11.12.2018.

ART.15 (Foro competente)

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Addendum saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma. Inoltre l'articolo 133, lett. a), n. 2 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 16 (Informativa trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella Convenzione, unicamente per le finalità ad esso connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Reg. (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato con D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.

I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Civitavecchia, lì

Dott. Pino Musolino,

Dott. Marco Lupo,

ALLEGATO N.1

PROSPETTO TECNICO

Valutazione sull'eventuale incidenza delle opere in progetto sulla qualità delle acque di balneazione

1. Stazioni di campionamento

La distribuzione dei punti di campionamento tiene conto della corrente lungo costa Sud-Nord. Tenuto conto del monitoraggio della balneazione ai sensi del D.lgs. 116/2008, del Decreto Attuativo Interministeriale del 30.03.2010 modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2018 e dei Decreti del Presidente della Regione Lazio del 17.04.2020 n. T00077 e del 21.05.2020 n. T00087, sono stati inseriti i nuovi punti P_5 e P_8 ed inoltre verrà ripristinato il punto P_4 appartenente alla vecchia rete di monitoraggio (ex D.P.R. 470/82). In particolare, il punto aggiuntivo P_8 è posizionato all'interno dell'area a monte della Foce del Fiume Tevere (Fiumara Grande) per intercettare eventuali ristagni data la zona di quiete.

Punto di campionamento	Specifica punto	Coordinate	Info	Simbolo
P_1	M067 - 3500 mt dx Fiume Arrone	N41 50.451 E12 11.844	Nuova rete (D.Lgs 116/2008)	💡
P_2	M069 - 250 mt dx collettore acque alte e basse	N41 49.755 E12 12.179	Nuova rete (D.Lgs 116/2008)	💡
P_3	M071 - 2000 mt dx collettore acque alte e basse	N41 48.813 E12 12.593	Nuova rete (D.Lgs 116/2008)	💡
P_4	M072 - Radar	N41 47.799 E12 12.994	Vecchia rete (DPR 470/82)	💡
P_5	Monitoraggio aggiuntivo	N41 47.240 E12 13.308	Monitoraggio aggiuntivo	💡
P_6	M410 - 250 mt dx Fiumara piccola	N41 46.165 E12 13.126	Nuova rete (D.Lgs 116/2008)	💡
P_7	M411 - 1250 mt dx Fiumara piccola	N41 45.713 E12 13.473	Nuova rete (D.Lgs 116/2008)	💡
P_8	Monitoraggio aggiuntivo	N41 45.222 E12 13.665	Monitoraggio aggiuntivo	💡



2. Modalità operative

I prelievi verranno eseguiti secondo le modalità riportate nell'Allegato D del decreto attuativo 30.03.2010, ovvero ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 cm. In corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi vengono effettuati vicino alla scogliera o alla battigia.

Le analisi microbiologiche delle acque dell'area in oggetto verranno effettuate in accordo alla normativa vigente (D. Lgs 116/2008 e DM 30/2010) che prevede l'analisi dei parametri microbiologici, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, per la classificazione della qualità delle acque di balneazione. I metodi applicati sono UNI EN ISO 9308-2:2014 (E. coli) e Enterolert®-E/Quanti-Tray® (Enterococchi). I risultati analitici sono espressi come MPN/100mL e sono generalmente disponibili dopo 24 ore.

3. Frequenze di campionamento

La fase operativa del monitoraggio prevede l'esecuzione di campagne distinte di prelievi di acque marine, da condursi con frequenza mensile in concomitanza con il monitoraggio delle acque di balneazione (da aprile a settembre di ogni anno). Le attività di campionamento verranno effettuate nei punti previsti dal normale monitoraggio annuale (i cui dati sono pubblici) e integrati dai tre punti aggiuntivi.

Le campagne sono così suddivise:

- 1) ante operam da condursi nella stagione balneare 2021;
- 2) le prime due stagioni balneari (2022 e 2023) in presenza delle attività del cantiere (stimate in 3 anni e 8 mesi);
- 3) post operam da condursi nella stagione balneare immediatamente successiva alla conclusione dei lavori.

Per ciò che concerne le stagioni balneari successive a quelle indicate ai sopracitati punti 1) e 2), le corrispondenti attività di monitoraggio verranno definite in funzione degli esiti delle precedenti indagini, nonché in funzione del cronoprogramma realizzativo delle opere in progetto e saranno oggetto di apposita convenzione.

I risultati delle analisi microbiologiche saranno utilizzati per avere informazioni sulle caratteristiche medie delle acque nell'area di studio, per valutare e confrontare i risultati nelle fasi successive di monitoraggio e per valutare l'eventuale impatto dei lavori sulla qualità delle acque di balneazione.

ALLEGATO N.2

PROSPETTO ECONOMICO

1. Analisi dei costi

Le voci di seguito si riferiscono al tariffario ARPA Lazio (consultabile sul sito dell'Agenzia). La tabella riporta i costi dei campionamenti effettuati sui tre punti aggiuntivi, con frequenza mensile da aprile a settembre, per la durata di 3 stagioni: una ante operam; 2 (stimate) durante i lavori. Il rimborso chilometrico viene escluso in quanto i punti aggiuntivi vengono campionati all'interno delle attività istituzionali previste dal monitoraggio delle acque di balneazione.

Codice prestazione	Descrizione della prestazione	Metodo di prova (\$)	Quantità	Prezzo unitario €	Imponibile €
A010500	Sopralluogo (euro/ora)	//	5	11,10	55,50
A010100	Campionamento puntuale istantaneo	DM 30.3.2010	54	16,50	891,00
A040304	Esame colturale per isolamento di microorganismi con metodo MPN	UNI EN ISO 9308-2:2014 (E. coli) e Enterolert®-E/Quantitray® (Enterococchi).	108	49,50	5.346,00
A200204	Relazione finale (euro/ora)	//	5	66,00	330,00
Totale imponibile non soggetto a IVA: Euro					6.622,50
IVA (22%): Euro					-
Totale Euro					6.622,50